



Numero 3 / 2021

**Angelo Danilo De Santis**

**Cronaca di una morte annunciata.  
Il “*lungo addio*” del rito Fornero**

## **Cronaca di una morte annunciata. Il “lungo addio” del rito Fornero**

Angelo Danilo De Santis

*Professore associato di diritto processuale civile nell’Università Roma Tre e avvocato.*

SOMMARIO: 1.-Premessa. 2.-Le incertezze interpretative poste dal rito Fornero. 3.-La scelta a favore della «unificazione dei procedimenti di impugnazione dei licenziamenti, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro».

### *Abstract*

Nel contesto della imminente riforma della giustizia civile, si esaminano le prospettive di abrogazione del rito specifico per l’impugnativa dei licenziamenti e se ne ricordano le principali criticità.

*The forthcoming reform of civil justice provides the opportunity to examine the perspectives of the abolition of the special proceedings for challenging dismissals and to point out some of the most critical aspects.*

### **1.-Premessa**

Il disegno di legge (1662/S/XVIII) recante «Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie», all’art. 7, dispone che «1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il decreto legislativo o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di controversie di lavoro e previdenza sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: unificare e coordinare la disciplina dei procedimenti di impugnazione dei licenziamenti, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro, adottando le opportune norme transitorie, prevedendo che:

a) la trattazione delle cause di licenziamento in cui sia proposta domanda di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro abbia carattere prioritario; [...]».

Tre gli interventi legislativi preconizzati e aventi ad oggetto le controversie di lavoro e previdenziali, spicca quindi la volontà del Governo di accantonare definitivamente il rito specifico accelerato per l’impugnativa dei licenziamenti individuali, introdotto dalla l.

92/2012 all'art. 1, commi 47 e ss. (c.d. Legge Fornero).

Anche la «Commissione per l'elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumento alternativi», istituita presso il Ministero della Giustizia con d.m. 12 marzo 2021 e presieduta dal Prof. Luiso, ha avallato la scelta di abrogare il rito in questione, considerando che, tra le proposte di modifica dell'art. 7 si legge: «c) prevedere l'unificazione dei procedimenti di impugnazione dei licenziamenti, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) stabilire l'applicabilità della disciplina vigente a tutte le impugnazioni successive alla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, con conseguente superamento dell'applicazione della disciplina di cui all'articolo 1, commi da 47 a 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

2) stabilire altresì il carattere prioritario della trattazione delle cause di licenziamento e dettare l'opportuna disciplina transitoria; [...].».

La prospettiva di riforma del processo civile è stata oggetto di critiche e contestazioni<sup>1</sup> e, in effetti, le scelte di fondo del disegno di legge delega suscitano, agli occhi dell'interprete, più di qualche dubbio vuoi sotto il profilo dell'opportunità di intervenire sulla già martoriata disciplina positiva del processo civile<sup>2</sup>, vuoi sotto quello eminentemente tecnico: si pensi, per esempio, all'inasprimento del sistema di preclusioni per le cause civili, sul modello proprio del rito del lavoro codicistico, rispetto al quale molte obiezioni sono state sollevate, *inter alios*, dall'Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile<sup>3</sup>.

Eppure, proprio come l'orologio, che, anche se fermo, segna l'ora esatta almeno due volte al giorno, nel d.d.l. è possibile, soprattutto in materia di contenzioso lavoristico, cogliere alcuni aspetti positivi.

Sembra infatti destinato all'abrogazione il rito specifico accelerato per l'impugnativa dei

---

<sup>1</sup> Si pensi alle preoccupazioni manifestate da più parti (v. il documento sottoscritto dal Consiglio Nazionale Forense, Unione Camere Civili e Organismo Congressuale Forense; quello inviato alla Ministra Cartabia dall'Ordine degli Avvocati di Roma, nonché quello predisposto dall'Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile), per una riforma che non sembra tener sufficientemente conto del fatto che se in alcune zone del paese il processo civile dà buona prova di sé e in altre no, la radice del problema non dovrebbe risiedere tanto nelle disposizioni di legge, quanto nelle regole per una buona organizzazione degli uffici giudiziari e per la più efficiente allocazione delle risorse finanziarie e umane (cfr., da ultimo, G. COSTANTINO, *Perché ancora riforme della giustizia?*, <https://www.questionegiustizia.it/articolo/perche-ancora-riforme-della-justizia>).

<sup>2</sup> Come, da ultimo, segnalato da G. COSTANTINO, *ult. op. cit.*, «È opportuno ricordare che, nel testo del codice, convivono norme del 1940-42, del 1950, del 1973, del 1984, del 1990, del 1995, del 1998, del 2001, del 2005, del 2006, del 2008, del 2009, del 2010, del 2011, del 2012, del 2014, del 2015, del 2016, del 2017, del 2019, del 2020 e del 2021».

<sup>3</sup> La nota dell'Associazione è accessibile al seguente link: <https://tinyurl.com/jj95n6xx>

licenziamenti e così parrebbe in procinto di compiersi l'*iter*, avviato dall'art. 11 d. lgs. n. 23/2015, di progressivo abbandono delle forme processuali speciali volute dalla l. 92/2012. In realtà, come da più parti rilevato, la scelta del d. lgs. 23/2015 di sottrarre alle regole del rito specifico accelerato le impugnative dei licenziamenti non assoggettate alle tutele dell'art. 18 st. lav., lasciando però in vigore il rito "Fornero" per quelle che, invece, non ricadono nell'ambito delle c.d. "tutele crescenti", aveva, a sua volta suscitato dubbi e critiche.

La duplicità del regime processuale di impugnativa dei licenziamenti era stata segnalata come del tutto irragionevole, vuoi sotto il profilo della sovrapponibilità (parziale) delle forme di tutela apprestate dall'art. 18 St. lav. e dal d.lgs. n. 23/2015, vuoi sotto quello dei possibili problemi, puntualmente verificatisi, di *simultaneus processus* tra più azioni di impugnativa soggette a riti diversi.

Peraltro, la previsione contenuta nel d.d.l. delega in parola si pone, idealmente, in continuità con quanto previsto dal d.d.l. delega, presentato nel corso della precedente legislatura, recante disposizioni per l'efficienza del processo civile (2284/S/XVII)<sup>4</sup>.

L'unica previsione destinata a sopravvivere alla annunciata abrogazione è il c.d. *fast track* per le controversie aventi ad oggetto le impugnative dei licenziamenti.

È opinione condivisa, infatti, che la maggior celerità registrata, negli ultimi anni, per l'emissione delle decisioni di primo grado in questa materia sia dipesa da fattori del tutto estranei alla disciplina processuale, quali, appunto, la corsia preferenziale che le sezioni lavoro hanno predisposto per le impugnative *de quibus* e l'inesorabile contrazione del contenzioso lavoristico conseguente alle riforme operate a partire dal 2011<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> L'art. 2, 1° comma, del d.d.l. prevedeva, infatti, che « le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 48 a 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92 », siano abrogate; il 4° comma, dispone che « I giudizi già introdotti con ricorso depositato entro la data di entrata in vigore della presente legge sono trattati e definiti secondo le norme di cui all'articolo 1, commi da 48 a 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92 »; il 5° comma che « Le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori, ove non siano proposte con ricorso ai sensi dell'articolo 414 del codice di procedura civile, sono introdotte, ricorrendone i presupposti, con i rispettivi riti speciali di cui agli articoli 38 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. La proposizione dell'azione, nell'una o nell'altra forma, preclude la possibilità di agire successivamente in giudizio con rito diverso»; il 6° comma che « Le azioni relative al licenziamento incidente sul rapporto di lavoro subordinato del socio di cooperativa, anche nel caso in cui venga a cessare, con il rapporto di lavoro, quello associativo, sono introdotte con ricorso ai sensi degli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile e sono soggette alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo ».

<sup>5</sup> Cfr. M. MENICUCCI, *Assunzioni e licenziamenti tra rigidità e libertà, spunti da un dibattito in corso*, in *Lavoro Diritti Europa, LDE*, n. 2/2021, il quale, dopo aver affermato che «l'esperienza di questo procedimento speciale è particolarmente felice. I licenziamenti vengono finalmente decisi in tempi ragionevoli, in alcuni casi addirittura in maniera rapidissima», non può che prendere atto «Che poi in realtà questa velocità non sia dovuta alla tecnica legislativa, ma solo al fatto che si è creato un canale accelerato per i licenziamenti, è cosa di cui sono assolutamente convinto, ma che non fa venire meno il fatto che prima del rito Fornero questi tempi di definizione del giudizio fossero assolutamente irraggiungibili, nonostante alcuni Tribunali e Corti d'appello, e la stessa Corte di cassazione, dessero priorità alla

## 2.-Le incertezze interpretative poste dal rito Fornero.

Sin dai primi tempi della sua applicazione nelle aule di giustizia, gli operatori pratici hanno dovuto confrontarsi con le numerose questioni interpretative poste dal rito Fornero, per lo più dovute alla sciattezza tecnica del testo di legge e alla equivocità delle possibili interpretazioni<sup>6</sup>.

Prova ne siano, con riguardo alla tuttora controversa struttura bifasica del primo grado di giudizio, le ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale che, tra il 2014 e il 2016, hanno imposto alla Consulta di pronunciarsi ben quattro volte sulla questione di legittimità dovuta all'ipotizzato contrasto con i principi di terzietà e imparzialità rispetto alla prevista identità tra giudice della fase sommaria e quello della fase di opposizione<sup>7</sup>.

Tra gli aspetti maggiormente controversi della disciplina processuale del rito Fornero figura quello relativo al suo ambito di applicazione e ai rimedi praticabili in caso di errore, tanto è vero che, a distanza di nove anni dalla sua entrata in vigore, non si arresta il flusso di controversie che giungono sino in Cassazione per la mera definizione dei confini rispetto al rito del lavoro codicistico.

Dopo numerosi contrasti, appare ormai condiviso l'orientamento secondo cui rientrano nella previsione dell'art. 1, l. 92/2012 le domande che, quanto al *petitum*, hanno ad oggetto le tutele di cui all'art. 18 St. lav. (vuoi con riferimento al requisito dimensionale, vuoi con riferimento alla non applicabilità delle tutele crescenti), anche se, con riguardo alla *causa petendi*, comportino la soluzione di questioni diverse, strumentali alla qualificazione del rapporto di lavoro; non ostano alla trattazione con le forme del rito *de quo* le questioni che «il giudice deve affrontare e risolvere nel percorso per giungere alla decisione di merito sulla domanda concernente la legittimità o meno del licenziamento»; in tempi recenti si è registrato un ampliamento dell'ambito applicativo, che, oggi, parrebbe esteso anche quelle controversie in cui debba essere accertata, preliminarmente, la natura subordinata del

---

trattazione dei licenziamenti»; sull'inasprimento delle maglie di accesso alla giustizia del lavoro, v., *si licet*, A.D. DE SANTIS, *Contributo allo studio della funzione deterrente del processo civile*, Napoli, 2018, 143 ss.

<sup>6</sup> Si vedano, esemplificativamente, le pagine di D. DALFINO, *Il rito Fornero nella giurisprudenza: sul rapporto tra procedimento sommario, opposizione e mezzi di impugnazione*, in *Riv. giur. lav.*, 2015, II, 391; ID., *Il rito Fornero nella giurisprudenza: le questioni ancora aperte*, *id.*, 2014, II, 397; ID., *Il rito Fornero nella giurisprudenza: aggiornamento*, *ibid.*, 3; v., anche, M. BARBIERI – D. DALFINO, *Il licenziamento individuale nell'interpretazione della legge Fornero*, Bari, 2013.

<sup>7</sup> Cfr. Corte cost. 5 aprile 2016, n. 72; Corte cost. 13 maggio 2015, n. 78, in *Riv. it. dir. lav.*, 2015, II, 704, con note di COLELLA e DALFINO, nonché *Mass. giur. lav.*, 2015, 620, con note di VALLEBONA e BUONOCORE; Corte cost. 16 luglio 2014, n. 205, *Foro it.*, 2015, I, 3049, con nota di MINAFRA e *Notiziario giurisprudenza lav.*, 2015, 192; Corte cost. 22 dicembre 2015, n. 275.

rapporto di lavoro (solo) formalmente riconducibile e qualificato in termini rapporto di lavoro autonomo, di collaborazione, di associazione in partecipazione, etc.<sup>8</sup>

In ogni caso, la giurisprudenza sembra orientata a ritenere che l'ambito applicativo del rito speciale debba determinarsi in base al criterio della prospettazione, la quale consente l'ingresso di tutte le domande che abbiano ad oggetto la tutela reintegratoria di cui all'art. 18 St. lav., essendo irrilevante, a tal fine, che il rapporto di cui si chiede tutela sia diverso da quello formalmente intestato al lavoratore, con il solo limite costituito da prospettazioni manifestamente artificiose<sup>9</sup>; la giurisprudenza di legittimità è stata investita altresì della soluzione della questione dell'applicabilità del rito Fornero alle controversie in cui sia dedotta in giudizio una dissociazione tra il datore di lavoro formale e quello sostanziale, tra cui: somministrazione illecita e irregolare, appalto illecito, interposizione fittizia manodopera, unico centro di imputazione interessi, co-datorialità, etc.<sup>10</sup>.

Non sono incluse, invece, quelle controversie in cui sia dedotta la nullità del termine apposto al contratto che, dunque, sono volte ad ottenere la conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato sin dalla scadenza del termine, la quale non assurge a recesso illegittimo: in tali casi, trova applicazione la tutela risarcitoria ex art. 32, l. 183/2010, unitamente alla riammissione in servizio, e non la reintegrazione nel posto di lavoro corredata dalla tutela indennitaria di cui all'art. 18 St. Lav.

Più volte la giurisprudenza è stata interessata dalla questione dell'applicabilità del rito Fornero all'azione del datore di lavoro funzionale all'accertamento della legittimità del licenziamento<sup>11</sup>; parimenti fonte di incertezze applicative è stato il problema della riconducibilità al rito specifico accelerato delle controversie aventi ad oggetto impugnativa di licenziamento di dipendenti pubblici<sup>12</sup>.

---

<sup>8</sup> Cfr. anche per lavoro irregolare e licenziamento verbale, Cass. 1° aprile 2021, n. 9108; per contratti a progetto, v. Cass. 1° gennaio 2019, n. 186.

<sup>9</sup> Cfr. Cass. 30 gennaio 2018, n. 2303; 18 novembre 2019, n. 29889; 31 gennaio 2020, n. 2315; 26 febbraio 2020, n. 5240; 1° giugno 2020, n. 10415; 17 agosto 2020, n. 17202.

<sup>10</sup> Cfr. Cass. 8 settembre 2016, n. 17775, nonché, più di recente, Trib. Torino 18 marzo 2019, in *Studium iuris*, 1/2021, 24 e ss., con nota di LAI.

<sup>11</sup> Cfr. Cass. 23 novembre 2018, n. 30433, la quale ha affermato che alle controversie aventi ad oggetto i licenziamenti che ricadono nell'ambito di tutela dell'art. 18 l. n. 300 del 1970 – incluse quelle introdotte dal datore di lavoro per l'accertamento della legittimità del licenziamento – si applica il rito c.d. «Fornero», in quanto, essendo il rito in questione funzionale alla certezza, in tempi ragionevolmente brevi, dei rapporti giuridici di lavoro, va riconosciuta la medesima tutela giurisdizionale ad entrambe le parti del rapporto sostanziale, in base al principio costituzionale di equivalenza nell'attribuzione dei mezzi processuali esperibili; né può ammettersi, in relazione al medesimo licenziamento, la possibilità di due giudizi, l'uno, intrapreso dalla parte datoriale, con rito ordinario di lavoro e l'altro, dal lavoratore, con il rito speciale, poiché una tale soluzione sarebbe contraria ai principi di unitarietà della giurisdizione e di economia delle risorse giudiziarie

<sup>12</sup> Cass. 9 giugno 2016, n. 11868, in *Foro it.*, 2016, I, 2363, con nota di A.M. PERRINO, ha escluso l'applicazione alle impugnative dei licenziamenti adottati dalle pubbliche amministrazioni del nuovo rito, in primo grado ed in sede di

Sul concetto di «identità» dei fatti costitutivi (art. 1, comma 48°, l. 92/2012) fiumi di inchiostro sono stati spesi e la questione è stata tra le più dibattute<sup>13</sup>.

La maggior parte degli interpreti è apparsa propensa a ritenere che la nozione debba intendersi come identità parziale di fatti costitutivi, così da comprendere, oltre a fatti costitutivi identici alla domanda di impugnativa del licenziamento, anche fatti ulteriori<sup>14</sup>.

Hanno imposto l'intervento nomofilattico della Cassazione le soluzioni delle questioni in tema di qualificazione del giudizio di opposizione e applicabilità del regime delle impugnazioni incidentali<sup>15</sup>, in tema di rilievo della incompetenza e delle relative preclusioni<sup>16</sup>, nonché quelle relative ai dubbi sul regime di stabilità dell'ordinanza

---

impugnazione; la questione si è riproposta ed è stata decisa in senso diametralmente opposto da Cass. 2 marzo 2021, n. 5701, secondo la quale il rito previsto dalla l. n. 92 del 2012 (c.d. rito Fornero) trova applicazione, sia in primo grado che in sede di impugnazione, nelle controversie aventi per oggetto l'impugnativa dei licenziamenti adottati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 18 stat. lav., attesa l'ampiezza della previsione contenuta nell'art. 1, 47° comma, stessa l. n. 92 del 2012.

A render ancor più complicato il quadro, contribuiscono le modifiche apportate, sul fronte delle tutele applicabili, dalla riforma operata dall'art. 21, 1° comma, lett. a), l. n. 75/2017 (c.d. riforma Madia) all'art. 63, 2° comma, d.lgs. n. 165/2001, il quale dispone che il giudice con sentenza che annulla o dichiara nullo licenziamento condanna a reintegrazione del lavoratore e del pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto l'*aliunde perceptum* e in misura comunque non superiore a ventiquattro mensilità; sul punto, per l'esclusione della tutela dell'art. 18 St. lav. e quindi del rito Fornero, v. Trib. Treviso 16 aprile 2019, in *Foro it.*, Rep. 2019, voce *Impiegato dello Stato e pubblico*, n. 440 e Trib. Roma 6 dicembre 2018, *id.*, Rep. 2019, voce cit., 439.

<sup>13</sup> Lo stesso LUISO, *Il processo speciale per l'impugnazione del licenziamento*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2013, 123 ss. rilevò come l'espressione utilizzata apparisse un *non-sense*; cfr., anche, Cass. 12 agosto 2016, n. 17091.

<sup>14</sup> Cass. 27 marzo 2018, n. 7586, ha affermato che, nel caso di impugnativa di licenziamento secondo il rito di cui all'art. 1, 48° comma, l. n. 92 del 2012, ove sia accertata la nullità del rapporto di impiego pubblico perché costituito, in violazione dell'art. 97 cost., al di fuori della procedura del pubblico concorso e sia perciò rigettata la domanda diretta a ottenere i provvedimenti restitutori, reali ed economici, previsti dall'art. 18 stat. lav., è comunque ammissibile la domanda volta al pagamento della retribuzione dovuta ai sensi dell'art. 2126 c.c. nell'arco temporale compreso tra il provvedimento espulsivo e la sua esecuzione, in quanto fondata sugli identici fatti costitutivi dedotti nel processo e dunque compatibile con le esigenze del rito speciale introdotto dalla l. n. 92 del 2012; Cass. 16 febbraio 2017, n. 4118, ha ritenuto che, nel rito introdotto dalla l. n. 92 del 2012 è ammissibile la proposizione in via subordinata, da parte del lavoratore, delle domande di pagamento del tfr e dell'indennità di mancato preavviso, in quanto nascenti dalla cessazione del rapporto di lavoro e quindi fondate su fatti costitutivi già dedotti; Cass. 13 giugno 2016, n. 12094, in *Foro it.*, 2016, I, 2750 con nota di D. DALFINO, ha ritenuto che, a fronte di due diverse domande, la prima proposta in via principale ai sensi dell'art. 18 St. Lav. e la seconda azionata in via gradata ai sensi dell'art. 8 l. n. 604/1966, il giudice, una volta accertata l'insussistenza dei presupposti fondanti l'applicazione della tutela di cui all'art. 18 St. Lav., possa decidere secondo le forme del procedimento di cui all'art. 1, commi 47 ss., l. n. 92/2012 finanche la domanda proposta in via subordinata ai sensi della l. n. 604/1966; in senso conforme Cass. 27 febbraio 2020, n. 5406, in *Giur. it.*, 2020, 1949 ss., con nota di D. LONGO; *contra*, v. Cass. 10 agosto 2015, n. 16662; Cass. 31 gennaio 2020, n. 2315 e 17 agosto 2018, n. 20772 hanno affermato la possibile applicazione del rito Fornero e, quindi, l'ammissibilità del cumulo, in quella sede, della domanda di impugnativa del licenziamento disposto dall'impresa cedente e quella volta a conseguire il passaggio alle dipendenze del cessionario, in ipotesi di trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c., o dell'impresa subentrata nella gestione dell'appalto.

<sup>15</sup> Cfr. Cass. 20 maggio 2019, n. 13532, secondo cui è inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta nel giudizio di opposizione ex art. 1, 51° comma, l. n. 92 del 2012, tardivamente instaurato, secondo un meccanismo analogo a quello previsto dal combinato disposto degli art. 334, 343 e 371 c.p.c., in forza del quale l'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile.

<sup>16</sup> Cass. 21 novembre 2019, n. 30473, secondo cui nel rito Fornero il rilievo di ufficio dell'incompetenza territoriale va operato *in limine litis*, in base a quanto risulta dagli atti, o, al più, previa assunzione di sommarie informazioni, dovendosi comunque escludere – per ragioni di coerenza logica e sistematica – l'ammissibilità di una declinatoria di competenza nella fase di opposizione, dopo aver deciso la causa nel merito, in esito alla fase sommaria.

conclusiva della fase sommaria<sup>17</sup>, sulla praticabilità del mutamento di rito e sul regime della relativa ordinanza<sup>18</sup>.

**3.-La scelta a favore della «unificazione dei procedimenti di impugnazione dei licenziamenti, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro».**

La proposta di unificare i procedimenti di impugnazione e di abbandonare la disciplina del rito Fornero determinerà, qualora l'*iter* legislativo dovesse perfezionarsi lasciando immutata tale previsione, la riesplorazione del rito del lavoro codicistico e permetterà agli operatori del diritto di investire le maggiori risorse verso il conflitto sostanziale *inter partes* anziché verso la soluzione di complicati rebus procedurali.

Le controversie instaurate prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina continuerebbero ad essere assoggettate, se del caso, all'art. 1, commi 47 e ss., l. 92/2012, alla luce della previsione secondo cui, nel quadro del superamento del rito Fornero, si stabilisce «l'applicabilità della disciplina vigente a tutte le impugnazioni successive alla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo».

Se così fosse, probabilmente apparirebbe ultroneo prevedere, come invece fa il n. 2 della lett. c) dell'art. 7, una disciplina transitoria, giacché le impugnative dei licenziamenti proposte prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina resterebbero, nei casi di applicazione dell'art. 18 St. lav., regolate dal rito specifico accelerato, mentre quelle proposte successivamente seguirebbero le forme degli art. 414 e ss. c.p.c.

L'unico lascito della stagione del rito Fornero sarebbe, come anticipato, la previsione del «carattere prioritario della trattazione delle cause di licenziamento».

Mettendo da parte le considerazioni critiche verso lo spirito che anima la incipiente riforma della giustizia, non è complicato prevedere che, in caso di scomparsa del rito speciale *de quo*, sarebbero ben pochi a nutrire rimpianti.

---

<sup>17</sup> Cass. 6 settembre 2018, n. 21720, secondo cui l'ordinanza conclusiva della fase sommaria, salvo il caso di omessa opposizione, è priva di idoneità al giudicato.

<sup>18</sup> Cass. 31 maggio 2019, n. 15011, secondo cui l'ordinanza di mutamento dal rito speciale c.d. Fornero — emessa al termine della fase sommaria — al rito ordinario del lavoro non ha contenuto decisorio; ne consegue che non è ammessa l'opposizione avverso l'ordinanza medesima; Trib. Roma 27 marzo 2017, secondo cui, introdotta erroneamente la causa di impugnativa del licenziamento con le forme del rito Fornero e rilevato che, invece, le tutele invocabili sono quelle del c.d. Jobs Act, può essere disposto il mutamento del rito, per la prosecuzione del giudizio con il rito ordinario ai sensi dell'art. 409 e seg. c.p.c. e gli atti introduttivi dovranno essere integrati.



